



Tribunale Ordinario di Avellino

Sezione Prima Civile

Ufficio procedure concorsuali

Il Giudice designato, dott. Pasquale Russolillo, nel procedimento portante il n. r.g. **977/2019**, promosso da

MAURIZIO, con il patrocinio dell'avv.
giusta procura in atti

PARTE RICORRENTE

avente ad oggetto: *procedura di sovraindebitamento – proposta di piano del consumatore*

in cui riveste l'ufficio di Organismo di composizione della crisi la d.ssa
INCORONATA MONTEMARANO

con l'intervento di

CAP.ITAL.FIN. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con
il patrocinio dell'avv. giusta procura in atti

CREDITORE INTERVENUTO

Letti gli artt. 12 bis e 12 ter l. 27 gennaio 2012, n. 3,

ha emesso la seguente

ORDINANZA

§ principali fatti processuali

Maurizio ha depositato proposta di piano del consumatore chiedendone l'omologazione.

L'istante ha dedotto di versare in stato di sovraindebitamento a causa del cumulo di obbligazioni contratte nei confronti di istituti finanziari, rappresentando di dover,



all'attualità, corrispondere una rata mensile di € 1.650,00 circa, sproporzionata rispetto al reddito netto percepito, pari ad € 1.550,00 (al lordo delle trattenute dovute a cessione del quinto dello stipendio, per € 354,00, e delegazione di pagamento, per € 120,00).

Ha esposto di essersi indebitato per causa non imputabile, avendo perso il sostegno economico della madre defunta nel 2014, continuato a sostenere il contributo di mantenimento del figlio non economicamente autosufficiente sin dalla separazione dal coniuge (2003) ed anche successivamente al divorzio (2007), dovuto soddisfare spese per sedute di psicoterapia del figlio, dovuto definire bonariamente con la sorella una lite ereditaria.

Ha proposto un piano di rateizzazione dei pagamenti relativi alle spese di procedura ed ai debiti pregressi, prevedendo:

- la conservazione delle proprietà immobiliari (una casa ed un locale autorimessa, oltre al cinquanta per cento della casa coniugale assegnata alla ex moglie) e mobiliari (una vettura);
- il pagamento integrale del mutuo fondiario contratto con Banca Ing Direct secondo il piano di ammortamento con rata fissa mensile di € 400,87;
- il pagamento ai creditori chirografari nella misura del dieci per cento della sorte capitale con una rata mensile di € 177,83 per una durata di 60 mensilità.

Alla proposta è stata allegata la relazione dell'OCC sulla fattibilità economica e sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Con decreto interlocutorio del 29 marzo 2019 è stato concesso termine per integrazione documentale.

Ritenuta l'assenza di vizi di legittimità della proposta e non emergendo agli atti il compimento di atti in frode ai creditori, con decreto del 2 settembre 2019 è stata fissata l'udienza di omologa del piano del consumatore e disposta la notifica a tutti i creditori.

Si è costituita la Cap.ital.fin. S.p.a. contestando il piano proposto, in quanto prevedeva un sacrificio eccessivamente gravoso ai danni della società creditrice.

All'udienza del 14 novembre 2019 le parti hanno insistito nelle rispettive richieste.

§ sul giudizio di meritevolezza



Assorbente rispetto ad ogni altra questione è la mancanza, nella fattispecie in esame, del requisito della meritevolezza a cui l'art. 12 bis co. 3 della richiamata legge subordina l'omologa del piano del consumatore.

La citata disposizione richiede al giudice di escludere, ai fini dell'omologa, che *“il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”*.

La valutazione richiesta all'organo giudicante è diversa da quella di convenienza prevista dal successivo comma quarto, in quanto è ad essa estranea ogni considerazione sulle prospettive di realizzo alternative per i creditori, e deve essere inoltre compiuta anche d'ufficio, indipendentemente dall'opposizione di questi ultimi.

Dall'esame della richiamata disposizione si ricava che il giudizio di meritevolezza è infatti tutto incentrato sulla condotta del consumatore e sulle ragioni che hanno determinato la situazione di sovraindebitamento, atteso che l'accesso al beneficio di legge è precluso in caso di ritenuta colpevolezza dell'interessato; solo in presenza dell'elemento soggettivo della colpa, dunque, le condotte descritte dalla norma, da ritenersi esemplificative e non esaustive - vale a dire l'assunzione di obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ed il ricorso al credito non proporzionato alle capacità patrimoniali - rendono inammissibile la proposta.

La descritta prospettiva ermeneutica consente in definitiva di apprezzare come meritevole non solo la condotta del consumatore che contrae il debito per far fronte ad esigenze impreviste e sopravvenute (si pensi ai costi da sostenere per un'improvvisa malattia; sul punto Trib. Napoli, 11 gennaio 2018 su www.ilcaso.it), ma anche quella del consumatore che, benché già sovraindebitato per situazioni altrettanto involontarie (es. perdita del lavoro), abbia dovuto contrarre ulteriori obbligazioni onde conservare risorse fondamentali alla propria vita (si pensi a finanziamenti contratti per onorare il mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione), ovvero per far fronte a primarie esigenze di vita personale e familiare.

Non è dunque sufficiente ad escludere l'omologa la circostanza che, alla data dell'insorgenza di nuovi debiti, il consumatore fosse già sovraindebitato, occorrendo invece valutare in ogni caso i motivi dell'assunzione di nuove passività, le quali non



potranno mai dirsi giustificate ove siano volte a procurare all'indebitato o a terzi ingiustificati vantaggi (es. acquisto di beni voluttuari o esecuzione di pagamenti preferenziali) o a consentire all'indebitato la conservazione di condizioni di vita sproporzionate al proprio reddito, dilazionando oltremodo i tempi di soluzione della crisi da sovraindebitamento (in termini Trib. Torre Annunziata, 12 dicembre 2016 su www.ilcaso.it).

Alla luce delle superiori considerazioni si ritiene, in definitiva, di dover attribuire rilevanza, ai fini del sindacato richiesto, tanto alla destinazione delle risorse ottenute dalle nuove obbligazioni contratte, quanto all'entità dell'accresciuto indebitamento, onde verificare se esso sia o meno proporzionato alle esigenze personali ed irrinunciabili rappresentate dal ricorrente.

E' del tutto evidente, di poi, che la prova della meritevolezza deve essere fornita dal consumatore, a cui è demandato l'onere di fornire una chiara rappresentazione cronologica delle proprie scelte negoziali, onde consentire prima all'OCC di esprimere un giudizio completo e logicamente argomentato su "cause dell'indebitamento e dell'insolvenza", "diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni", "ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte", e quindi al tribunale di vagliare la congruità e ragionevolezza delle conclusioni rassegnate dall'organismo.

Nel caso in esame sono emerse nella rappresentazione delle scelte negoziali del
alcune incongruenze che impediscono la formulazione positiva del sindacato di meritevolezza.

Di assoluto rilievo è la considerazione che il ricorrente, in data 28 aprile 2015, versando in una condizione di già evidente peggioramento della propria solvibilità (stante il già intervenuto decesso della madre, con conseguente significativo depauperamento della sua condizione reddituale, e la perdurante necessità di onorare un precedente mutuo, pari ad € 340,00 mensili, ed il mantenimento del figlio non economicamente autosufficiente, pari ad € 200,00 mensili), decise di contrarre un nuovo finanziamento ipotecario con la ING Bank dell'importo di € 85.000,00 con rata mensile di € 400,87.



La destinazione delle suddette somme è rimasta del tutto incerta, avendo l'istante solo asserito, senza adeguata documentazione, di aver dovuto tacitare le pretese ereditarie della sorella.

Dall'esame degli atti risulta, però, soltanto il versamento di un assegno bancario di € 8.000,00 in favore di Maria Antonietta, somma di gran lunga inferiore all'importo mutuato, né vi è traccia di alcun accordo transattivo intervenuto fra le parti asseritamente litigiose.

L'ulteriore destinazione delle ingenti somme ricevute dall'istituto bancario è poi indimostrata, non essendosi affatto ridotta l'esposizione del ricorrente ed avendo quest'ultimo, anzi, continuato a contrarre ulteriori prestiti per ingenti somme (€ 32.962,97 da Agos Ducato ed € 28.824,14 da Cap.Ital.Fin).

Tale ulteriore indebitamento ha aggravato un'esposizione già eccessiva, non è stato giustificato in alcun modo con la deduzione e la prova di eventi sopravvenuti imprevisti, ed appare *prima facie* sproporzionato rispetto alle normali esigenze di vita del

L'assunzione dei debiti che hanno causato il sovraindebitamento del consumatore, così come le scelte di destinazione delle somme prese a mutuo, non possono, in definitiva, dirsi assistite dalla diligenza richiesta dalla normativa sopra richiamata.

L'essere, poi, l'esposizione del debitore tutta verso società bancarie finanziarie, obbligate per legge ad informarsi sulla rischiosità dell'operazione e sulla sua adeguatezza alle condizioni economiche del debitore (cfr. *ex multis* Trib. Napoli, 11 gennaio 2018 su www.ilcaso.it), non costituisce nel caso di specie un'esimente, posto che, se da un lato la circostanza è idonea ad attenuare il grado di colpevolezza del consumatore rispetto alla singola operazione economica, per altro verso a nulla rileva rispetto alle complessive negligenti scelte negoziali da quest'ultimo adottate, quando l'ulteriore finanziamento sia stato utilizzato non per la soddisfazione di esigenze improcrastinabili o per il ripianamento dell'indebitamento già esistente, ma per finalità non meritevoli o per l'esecuzione di pagamenti preferenziali in favore di alcuni creditori ed a danno di altri.



Alla luce di quanto sopra evidenziato il ricorso non è meritevole di accoglimento e deve essere respinto.

Le spese di lite vanno compensate fra le parti processuali tenuto conto della natura del procedimento e della circostanza che la concessione di ulteriore credito nel 2016 da parte di Cap.Ital.Fin in favore di Maurizio costituì condotta a propria volta non improntata a canoni di adeguata diligenza.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando,

Respinge il ricorso per omologa del piano del consumatore proposto da Maurizio,

Compensa fra le parti le spese di lite.

Avellino, 23/12/2019

Il Giudice Designato

Dott. Pasquale Russolillo

